



La legge di bilancio N. 205 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017 è in vigore dal 1 gennaio 2018.

Di seguito presentiamo le principali novità in materia di detrazioni fiscali riguardanti gli interventi del settore idrotermosanitario.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus)

- Detrazione ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 (erp).
- Detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con una delle seguenti tipologie di impianto:
 - impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 (erp) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VII o VIII;
 - impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento
- Detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per acquisto e posa in opera di generatori ad aria calda a condensazione
- Detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione ad impianti esistenti, se il risparmio di energia primaria (PES) raggiunto è pari almeno al 20%.
- Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse.
- Detrazione dell'85% per interventi sulle parti comuni dei condomini che riducono contemporaneamente il rischio sismico e i consumi energetici. La detrazione maggiorata vale per gli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ed è alternativa alle altre detrazioni previste. La detrazione passa all'80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell'85% se il rischio scende di due classi di rischio.
- Introdotta la possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche per le singole unità immobiliari, di optare, per la **cessione del credito** ai fornitori o ad altri soggetti privati.
- **Riconoscimento dell'ecobonus anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché "agli altri enti che perseguono le medesime finalità".**

Importante: Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 (erp).

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per acquisto di mobili

- Detrazione del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia
- Detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in connessione a lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Attenzione: Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.